

presa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni “Ministro delle imprese e del made in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Oasi società cooperativa sociale Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 572.372,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.815.793,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.797.715,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di ingenti debiti erariali e verso istituti di previdenza sociale, da azioni esecutive poste in essere dai creditori, nello specifico: cinque atti di pignoramento, a seguito dei relativi atti di precetto nei confronti della società, emessi dal Tribunale di Foggia e un atto di precetto a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano;

Considerato che in data 11 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottem-

peranza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera c), della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Oasi società cooperativa sociale Onlus», con sede in Torremaggiore (FG) - (codice fiscale 03176490716), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (FG) il 6 maggio 1954 (codice fiscale TSTGP-P54E06L273L) ed ivi domiciliato in via Luigi Grassi n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A07070

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 dicembre 2023.

**Modifica al decreto 28 settembre 2022 recante: «Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità - Modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38.».**

IL COMANDANTE GENERALE

DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

Visto il decreto del 27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli adempimenti di arrivo e partenza e, in particolare, l'art. 3 comma 1 lettera a) che prevede che, per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con località nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, tali formalità possano essere compiute almeno una volta a settimana;



Visto il decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 che all'art. 4 comma 2 prevede che «Prima della partenza, il numero delle persone a bordo è comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti dall'amministrazione con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 1, è comunicato all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo»;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2022 dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili «Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità - Modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38»;

Visto il decreto dirigenziale del 22 dicembre 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di modifica al decreto dirigenziale 28 settembre 2022, che ha posticipato l'entrata in vigore dello stesso al 20 dicembre 2023;

Visto l'art. 4 comma 1 della direttiva 98/41/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, la quale prevede che «Prima della partenza della nave da passeggeri, il numero delle persone a bordo è comunicato al comandante della nave e dichiarato con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica istituita a norma dell'art. 5 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o, se lo Stato membro decide in tal senso, è comunicato all'autorità designata per mezzo del Sistema di identificazione automatica.»;

Considerato, quindi, per la tipologia delle navi da passeggeri di cui sopra, che effettuano servizi di linea regolari e con più corse al giorno, può risultare, da parte della società di navigazione, difficilmente praticabile l'inserimento del numero di persone nel sistema di interfaccia unica prima di ogni viaggio;

Ritenuto necessario, nell'ottica della semplificazione, per motivi funzionali specifici, prevedere la modalità più snella tra quelle previste dalla normativa unionale e nazionale per le navi a cui sia applica il decreto 27 aprile 2017, prevedendo quindi di dichiarare il numero di persone a bordo per mezzo del sistema di identificazione automatica;

Decreta:

#### Articolo unico

Modifica all'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2022 dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

All'art. 7 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «successivo comma 3», inserire le seguenti: «e comma 3-bis»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le navi da passeggeri destinate a traffici commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del 27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il numero delle persone a bordo potrà

essere inserito dal comandante della nave nel sistema AIS di bordo.».

Roma, 18 dicembre 2023

*Il comandante generale: CARLONE*

23A07039

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 6 dicembre 2023.

**Modifiche al decreto 22 febbraio 2022 recante: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere».**

### IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento delle Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui è stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella»;

